

proposta di legge n. 126

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Cesetti,
Sciapichetti, Talè, Busilacchi, Giancarli, Micucci, Traversini, Casini

presentata in data 21 marzo 2017

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quali strumenti necessari per dotare i cittadini ed in particolare le nuove generazioni della capacità di contribuire allo sviluppo e al benessere della società nella quale vivono come protagonisti responsabili e attivi.

Per sviluppare tale capacità la Regione promuove e stipula accordi di collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, con le scuole di ogni ordine e grado, con le Università e le associazioni di volontariato che operano nell'ambito delle finalità sopra dette, finanziando progetti denominati "La forza della Legalità" volti a realizzare, in particolare:

- a) attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto di questa legge;
- b) gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;
- c) tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata e la storia delle mafie.

Per la realizzazione delle iniziative e dei progetti sono concessi contributi nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 18 sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta annualmente entro 120 giorni dall'approvazione della legge di bilancio regionale.

La Regione, nell'ambito delle proprie politiche sociali e nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, attiva campagne di sensibilizzazione ed interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, ed in particolare:

- a) assistenza per l'accesso ai servizi sociali e territoriali;
- b) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti.

Nell'ambito delle iniziative educative volte a far conoscere i danni provocati dal fenomeno dell'usura è prevista la promozione di iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in

materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura. Sono altresì contemplate collaborazioni con le Amministrazioni pubbliche per la realizzazione, anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale, di iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura finalizzati ad incentivare la presentazione della denuncia da parte delle vittime e a supportare le stesse nell'assistenza legale.

E' stabilito un coordinamento con la legge 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) recentemente approvata, laddove è indicato che al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione promuove iniziative finalizzate alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza, anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie. Le iniziative devono essere realizzate nell'ambito del Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2017.

Nella proposta viene detto anche che la Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa attraverso azioni di sostegno agli enti locali e interventi finalizzati al mantenimento dell'occupazione di chi lavora nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione e programmazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico previsti in ambito regionale.

Con l'articolo 3 è istituita la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. La Consulta esercita anche funzioni di Osservatorio.

Nell'ambito della Consulta è prevista l'istituzione di un'apposita sezione con funzioni di tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

Alla Giunta regionale è demandata la valutazione per l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

Viene istituita la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità e di cittadinanza responsabile su tutto il territorio regionale.

E' prevista l'istituzione del logo "La forza della Legalità" assegnato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa

per i risultati conseguiti per il raggiungimento delle finalità previste da questa legge.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa concorre alle iniziative per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile mediante la concessione del logo sopra illustrato, di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Le iniziative e i progetti sono finanziati secondo criteri e modalità indicate nel Programma annuale per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità e la relativa copertura finanziaria è dettagliatamente descritta nell'articolo 18.

E' disciplinata la clausola valutativa secondo la quale la Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle politiche adottate con questa legge.

Infine è prevista l'abrogazione della legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità" e la soppressione nella Tabella A (Allegato 19) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 "Bilancio di previsione 2017/2019" dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 16/2014.

INDICE

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità)
- Art. 3 (Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile)
- Art. 4 (Struttura regionale per le politiche integrate di legalità)
- Art. 5 (Accordi con amministrazioni pubbliche)
- Art. 6 (Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica)
- Art. 7 (Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa)
- Art. 8 (Misure a sostegno delle scuole e dell'università per l'educazione alla legalità)
- Art. 9 (Logo "La forza della Legalità")
- Art. 10 (Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene)
- Art. 11 (Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico)
- Art. 12 (Beni confiscati)
- Art. 13 (Politiche a sostegno delle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose)
- Art. 14 (Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket)
- Art. 15 (Costituzione in giudizio)
- Art. 16 (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
- Art. 17 (Clausola valutativa)
- Art. 18 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 19 (Disposizioni transitorie)
- Art. 20 (Abrogazioni)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. Per le finalità di questa legge, la Regione promuove un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso iniziative e progetti volti ad attuare politiche sociali, educative e culturali che mirano alla promozione della legalità.

Art. 2
(Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, predispone e approva entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. Il programma in particolare definisce:

- a) le priorità delle azioni attuative degli interventi previsti da questa legge tenendo conto della pianificazione settoriale nelle materie indicate all'articolo 1 e degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 5 e dei progetti previsti dagli articoli 7 e 8;
- b) le priorità, i criteri e le modalità di finanziamento dei progetti e degli interventi previsti da questa legge.

3. Il programma è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile indicate all'articolo 3.

Art. 3
(Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile)

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. La Consulta esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:

- a) effettua l'analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore della legalità;
- b) mantiene un rapporto di costante consultazio-

ne con le associazioni di cui all'articolo 7 e con i soggetti di cui all'articolo 8, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

- c) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio regionale;
- d) formula proposte in merito al programma regionale indicato all'articolo 2;
- e) collabora alla redazione della relazione indicata all'articolo 17;
- f) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi nelle Marche, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale e del monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose.

3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;
- b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
- c) dal Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato;
- e) da un rappresentante della Consulta regionale per la famiglia prevista dalla legge regionale 30 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- f) dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

4. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti: il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. Possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.

6. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura, le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura indicata all'artico-

lo 4 e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 4

(Struttura regionale per le politiche integrate di legalità)

1. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste da questa legge, si avvale della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 5

(Accordi con amministrazioni pubbliche)

1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminali e la loro incidenza sul territorio nonché di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte in particolare a:

- a) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- b) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio;
- c) realizzare il coordinamento e l'integrazione con le iniziative realizzate nell'ambito delle politiche sociali con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) e della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne);
- d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.

Art. 6

(Iniziativa per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica)

1. La Regione promuove accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggioritaria o minoritaria, finalizzati a promuovere e diffondere la cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, nonché a sostenere l'adozione di buone pratiche in materia di trasparenza e responsabilità sociale.

Art. 7

(Rapporti con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale indicate alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) e alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale) che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

Art. 8

(Misure a sostegno delle scuole e dell'università per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, promuove iniziative finalizzate al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado volte a favorire lo sviluppo dei valori costituzionali e civili, nonché la consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata. In particolare, la Regione sostiene progetti denominati "La forza della Legalità" volti a realizzare, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e le associazioni indicate all'articolo 7:

- a) attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto di questa legge;
- b) gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;
- c) tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata e la storia delle mafie.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa concorre alle iniziative previste al comma 1 mediante la concessione del logo disciplinato all'articolo 9, di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 9

(Logo "La forza della Legalità")

1. E' istituito il logo "La forza della legalità", le cui caratteristiche ideografiche sono determinate dal regolamento previsto al comma 3.

2. Il logo certifica l'operato delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti indicati agli articoli 7 e 8 in ordine alle politiche esercitate, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per il raggiungimento delle finalità previste da questa legge.

3. Il logo è attribuito secondo criteri e modalità determinati con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Il logo è assegnato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa, su proposta della Consulta, nell'ambito delle iniziative relative alla giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile indicata all'articolo 16.

5. La struttura competente prevista all'articolo 4 può effettuare verifiche periodiche sulle azioni poste in essere dai soggetti indicati al comma 2 per la realizzazione delle finalità previste da questa legge e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del logo medesimo, su proposta della Consulta.

6. La sospensione o la revoca del logo è comunicata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa.

Art. 10

(Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene)

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura, la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorire l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura, svolge iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.

Art. 11

(Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione in coerenza con i

principi e le azioni previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) promuove iniziative finalizzate alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza, anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.

2. Le attività indicate al comma 1 sono realizzate nell'ambito del Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico previsto all'articolo 9 della l.r. 3/2017.

Art. 12

(Beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia, al ripristino tipologico, nonché all'arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, istituisce un'apposita sezione con funzioni di tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

3. La Regione promuove azioni per sostenere il mantenimento dell'occupazione di chi lavora

nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione e programmazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico previsti in ambito regionale.

Art. 13

(Politiche a sostegno delle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie politiche sociali e nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede campagne di sensibilizzazione ed interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e dei fenomeni corruttivi, ed in particolare:

- a) assistenza per l'accesso ai servizi sociali e territoriali;
- b) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti.

2. Per beneficiare degli interventi indicati al comma 1 le vittime devono essere residenti nelle Marche al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della regione.

Art. 14

(Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, promuove e stipula accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche per la realizzazione, anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale, di iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura.

2. I progetti sono in particolare finalizzati ad incentivare la presentazione della denuncia da parte delle vittime e a supportare le stesse nell'assistenza legale.

Art. 15

(Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

Art. 16

(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità e di cittadinanza responsabile su tutto il territorio.

2. La giornata è celebrata attraverso iniziative promosse nel territorio regionale dalla Giunta regionale e dal Consiglio-Assemblea legislativa.

Art. 17

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, al Consiglio-Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
- b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti;
- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 rispettivamente la spesa di euro 95.000, euro 395.000,00 ed euro 395.000,00 che viene iscritta negli stanziamenti della Missione 3, Programma 02, del bilancio di previsione 2017/2019.

2. Alle spese indicate al comma 1 si provvede con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità) già iscritte nella Missione 3, Pro-

gramma 02, per euro 95.000,00, euro 195.000,00 ed euro 195.000,00, rispettivamente per l'anno 2017, 2018 e 2019 e delle risorse già iscritte nella Missione 11, Programma 03, per euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 che viene ridotta per pari importo.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il programma indicato all'articolo 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità) è abrogata.

2. Nella Tabella A (Allegato 19) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 16/2014 è soppressa.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. 126 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

NORMATIVA		ONERE											
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018	ONERE ANNO 2019	MISSIONE / PROGRAMMA	MODALITÀ DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	COPERTURA ANNO 2019	MISSIONE / PROGRAMMA
1	1	Finalità	non comporta oneri non comporta oneri										
	2												
2	Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità												
	1	non comporta oneri											
	3	non comporta oneri											
3	Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile												
	1	non comporta oneri											
	2	non comporta oneri											
	3	non comporta oneri											
	4	non comporta oneri											
	5	non comporta oneri											
4	Struttura regionale per le politiche integrate di legalità												
	1	non comporta oneri											
5	Accordi con amministrazioni pubbliche												
	1												
6	Iniziativa per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica												
	1	non comporta oneri											
7	Rapporti con gli Enti Locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa												
	1	non comporta oneri											
8	Misure a sostegno delle scuole e dell'università per l'educazione alla legalità												
	1	corrente	continuitativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 95.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	MISSIONE 3 / PROGRAMMA 02	Coperture vedi comma 2 art. 18					
9	2	corrente	continuitativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 95.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	MISSIONE 3 / PROGRAMMA 02	Coperture vedi comma 2 art. 18					
	3	non comporta oneri											
	4	non comporta oneri											
	5	non comporta oneri											
	6	non comporta oneri											
	6	non comporta oneri											
10	Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene												
	1	corrente	continuitativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 95.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	MISSIONE 3 / PROGRAMMA 02	Coperture vedi comma 2 art. 18					
11	Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico												
	1	corrente	continuitativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 95.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	MISSIONE 3 / PROGRAMMA 02	Coperture vedi comma 2 art. 18					
12	Beni confiscati												
	1	corrente	continuitativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 95.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	MISSIONE 3 / PROGRAMMA 02	Coperture vedi comma 2 art. 18					
	3	non comporta oneri	continuitativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 95.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	Quota parte spesa autorizzata di euro 395.000	MISSIONE 3 / PROGRAMMA 02	Coperture vedi comma 2 art. 18					

